

Versione anonimizzata

Traduzione

C-172/21 – 1

Causa C-172/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

19 marzo 2021

Giudice del rinvio:

Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia, Germania)

Data della decisione di rinvio:

15 marzo 2021

Ricorrente in primo grado e in appello:

EF

Convenuta in primo grado e in appello:

Deutsche Lufthansa AG

[OMISSIS]

Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia, Germania)

Ordinanza

Nella causa

EF, [OMISSIS] Berlino,

ricorrente in primo grado e in appello,

[OMISSIS]

contro

Deutsche Lufthansa AG, [OMISSIS] Colonia,

convenuta in primo grado e in appello,

[OMISSIS]

Il procedimento è sospeso.

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali di interpretazione del diritto dell'Unione:

1. Se una tariffa aziendale agevolata rispetto alla tariffa normale (nel caso di specie, EUR 152 invece di EUR 169), risultante da un accordo quadro tra un vettore aereo e un'altra [Or. 2] impresa e prenotabile solo dai dipendenti dell'impresa interessata per viaggi d'affari, rappresenti una tariffa ridotta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 261/2004, non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico.

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione: se una tariffa aziendale del genere non rappresenti nemmeno un programma di fidelizzazione o altro programma commerciale di un vettore aereo o di un operatore turistico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (CE) n. 261/2004.

Motivazione:

I.

1.

La ricorrente chiede alla convenuta, che gestisce un vettore aereo, una compensazione pecuniaria in misura pari a EUR 250, ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 [in prosieguo: il «regolamento (CE) n. 261/2004»].

La domanda si fonda sui seguenti fatti:

La ricorrente era in possesso di una prenotazione confermata per il volo LH 191 che la convenuta avrebbe dovuto operare il 15 giugno 2019 da Berlino-Tegel a Francoforte con il volo in coincidenza EN 8858 da Francoforte a Firenze. Il volo precedente LH 191 avrebbe dovuto partire alle ore 14:45 e arrivare alle ore 15:55. La partenza del volo in coincidenza EN 8858 era prevista per le ore 16:50, mentre l'atterraggio era programmato per le ore 18:20. Il volo precedente subiva però un ritardo e raggiungeva la sua destinazione solo alle ore 16:53. La ricorrente perdeva pertanto il volo in coincidenza. Grazie all'offerta di un volo sostitutivo, la ricorrente raggiungeva la propria destinazione alle ore 23:43.

2

La distanza tra Berlino-Tegel e Firenze è inferiore a 1 500 km.

La prenotazione dei voli veniva effettuata tramite la datrice di lavoro della ricorrente, la società Borderstep Institut GmbH, in applicazione di una tariffa aziendale convenuta tra la convenuta e la società medesima. In tal modo la tariffa del volo veniva ridotta a EUR 152 rispetto alla tariffa normale di EUR 169. Una tariffa ridotta del genere è prenotabile esclusivamente per viaggi d'affari dei dipendenti della società Borderstep Institut GmbH. [Or. 3]

La ricorrente si è avvalsa, in un primo momento, della società EUClaim Deutschland GmbH, la quale, con lettera dell'8 agosto 2019, chiedeva alla convenuta il pagamento di una compensazione pecuniaria pari a EUR 250. Con lettera del 9 settembre 2019, per mezzo dei suoi rappresentanti processuali, la ricorrente chiedeva nuovamente il pagamento alla convenuta, la quale non effettuava alcun pagamento.

2.

L'Amtsgericht [Köln (Tribunale circoscrizionale di Colonia, Germania)] respingeva il ricorso, ritenendo non applicabile l'articolo 3, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 261/2004. La tariffa prenotata rappresenterebbe una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Una tariffa sarebbe accessibile al pubblico qualora, in linea di principio, chiunque possa effettuare una prenotazione. Tale sarebbe il caso anche quando, per poter fruire di una specifica tariffa, debbano essere considerate talune caratteristiche personali del soggetto che effettua la prenotazione, come ad esempio nel caso delle tariffe riservate ad anziani o bambini. La condizione per fruire di una tariffa aziendale non sarebbe però l'esistenza di una caratteristica personale, bensì un accordo stipulato tra il datore di lavoro e il rispettivo vettore aereo con la previsione di particolari condizioni per la fruizione, quali un fatturato minimo e peculiarità intrinseche della tariffa. Così la cerchia dei soggetti in grado di beneficiare della tariffa viene determinata, in concreto, in maniera tale che essa non sia più accessibile direttamente o indirettamente a chiunque.

3.

Avverso tale sentenza, la ricorrente interponeva appello insistendo nella propria domanda.

La ricorrente sostiene che le tariffe aziendali esulino dall'articolo 3, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 261/2004 e che pertanto il regolamento non sia applicabile. La norma riguarderebbe unicamente tariffe speciali destinate a dipendenti in servizio o ex-dipendenti di vettori aerei od operatori turistici (cosiddetti «industry discounts» oppure «agent discounts»). In casi del genere, l'interesse del vettore aereo operativo non sarebbe di natura puramente economica, ragion per cui il legislatore non avrebbe voluto contemplare detti casi nel regolamento. Una tariffa aziendale ridotta verrebbe però offerta ad una grande impresa affinché quest'ultima prenoti quanti più voli possibile presso il vettore

aereo. Il legislatore non avrebbe inteso escludere la richiesta di compensazioni pecuniarie da parte di passeggeri, i quali, in applicazione di tale tariffa, hanno pagato pressoché per intero il prezzo, non avendo alcun legame più stretto con il vettore aereo operativo. Ciò sarebbe in contrasto con l'idea di base della tutela del consumatore sottesa al regolamento. La tariffa prenotata sarebbe peraltro pubblica. Per pubblico si intenderebbe pertanto [Or. 4] l'insieme dei soggetti esterni all'impresa della compagnia aerea.

Inoltre, sarebbe applicabile, a parere della ricorrente, anche la deroga all'eccezione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (CE) n. 261/2004, dato che le tariffe aziendali potrebbero essere considerate come programmi di fidelizzazione. A mezzo di detti contratti quadro una società sarebbe quantomeno di fatto vincolata al vettore aereo quale cliente per tutta la durata del contratto.

La convenuta chiede il rigetto dell'appello.

II.

La decisione sull'appello richiede una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alle questioni sollevate.

1.

La questione è rilevante ai fini della decisione. Ove una tariffa aziendale fosse ricompresa nell'articolo 3, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 261/2004 e non ricadesse nella deroga all'eccezione di cui alla successiva seconda frase, l'appello verrebbe respinto. In caso contrario, avendo dunque la ricorrente un diritto alla compensazione pecuniaria fatta valere, l'appello verrebbe accolto. La ricorrente ha raggiunto la propria destinazione finale con un ritardo di 5 ore e 23 minuti. La convenuta non ha invocato l'esistenza di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento medesimo.

2.

La questione se una tariffa aziendale del tipo di cui trattasi costituisca una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 261/2004 e se essa non rappresenti neanche un programma di fidelizzazione o un altro programma commerciale dei vettori aerei o degli operatori turistici ai sensi della successiva seconda frase, verte sull'interpretazione del menzionato articolo 3, paragrafo 3 del regolamento in parola, che, in caso di dubbio, è riservata alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

3.

Secondo l'interpretazione sin qui accolta da questo Collegio, una tariffa aziendale ridotta, fondata su un accordo quadro tra un vettore aereo e un'altra società e

4

prenotabile esclusivamente da dipendenti della società in questione al solo scopo di effettuare viaggi d'affari, costituisce una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico **[Or. 5]** ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 261/2004 [Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia), sentenze del 17 marzo 2020, 11 S 33/19, juris e del 17 novembre 2020, 11 S 373/19, non pubblicata].

a)

La questione se le tariffe aziendali, destinate esclusivamente alle società per effetto della conclusione di un contratto con il vettore aereo, rappresentino una tariffa accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico è molto discussa in giurisprudenza e in dottrina.

Nella dottrina prevalente, in linea con la tesi giuridica proposta dalla ricorrente, viene sostenuto che l'articolo 3, paragrafo 3, prima frase, seconda alternativa, del regolamento prenda in considerazione soltanto sconti funzionali non reperibili nel libero mercato di cui beneficiano i dipendenti delle compagnie aeree oppure gli operatori turistici o le agenzie di viaggio in convenzione, quali lo «Industry Discount» (ID), l'Agent Discount (AD) e la tariffa del Personal Education Programme (PEP) [OMISSIS]. Potrebbe essere inteso quale pubblico soltanto l'insieme dei soggetti esterni all'impresa della compagnia aerea, esclusi i dipendenti della compagnia aerea o delle imprese operanti nel turismo in convenzione [OMISSIS], per cui sarebbe sufficiente che la tariffa fosse accessibile anche solo a parti del pubblico – bambini, scolari, studenti, anziani – identificate da specifiche caratteristiche dei clienti [OMISSIS]. Le stesse tariffe aziendali sarebbero in ogni caso indirettamente accessibili alla parte del pubblico in tal modo definita [OMISSIS]. Tale conclusione si evincerebbe in ogni caso dalla ratio della norma derivante dalla deroga all'eccezione prevista dall'articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento [OMISSIS]. **[Or. 6]**

La giurisprudenza – a quanto risulta e ove pubblicata – non è uniforme, né consolidata. Ad esempio, l'Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo, Germania) ritiene che il regolamento possa applicarsi alle tariffe aziendali ridotte (ordinanza del 1° novembre 2019, 23a C 83/19), mentre alcune Sezioni dell'Amtsgericht Köln (Tribunale circoscrizionale di Colonia, Germania) (sentenza del 4 novembre 2016, 136 C 155/15), l'Amtsgericht Bremen (Tribunale circoscrizionale di Brema, Germania) (sentenza del 16 gennaio 2020, 16 C 313/19) e l'Amtsgericht Frankfurt am Main (Tribunale circoscrizionale di Francoforte sul Meno, Germania) (sentenza del 4 aprile 2019 – 32 C 1964/18) ne escludono l'applicabilità. Il Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania) ha affermato che addirittura uno sconto concesso ad un'intera categoria professionale – giornalisti – non possa essere considerato accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (sentenza del 6 giugno 2014 – 24 S207/134s citata da *Schmid*, NJW 2015, pag. 513, nota 5).

b)

Ad avviso di questo Collegio, una tariffa aziendale del tipo in questione non può essere considerata «accessibile al pubblico». Discostandosi dalla tesi affermata in dottrina, questo Collegio non è in grado di rilevare elementi diretti a corroborare l'idea che l'articolo 3, paragrafo 3, prima frase, seconda alternativa, del regolamento (CE) n. 261/2004 debba trovare applicazione unicamente con riguardo agli sconti funzionali destinati ai dipendenti di compagnie aeree e di imprese operanti nel turismo. Pur essendo detti sconti menzionati negli orientamenti della Commissione per l'interpretazione del regolamento, secondo cui, con riguardo all'articolo 3, paragrafo 3, prima frase, «*Tale disposizione ricomprende le tariffe speciali offerte dai vettori aerei al proprio personale*», ciò non consente però – a prescindere dall'assenza di carattere vincolante di detti orientamenti – di concludere nel senso che ricadano nella norma esclusivamente le tariffe indicate. La stessa deroga all'eccezione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento medesimo, la quale sottrae i programmi di fidelizzazione all'applicazione della disposizione di cui alla prima frase, depone in senso contrario a detta conclusione. Nel caso in cui fossero *a priori* ricomprese nella prima frase esclusivamente le tariffe per i dipendenti propri o in convenzione, la deroga all'eccezione risulterebbe del tutto superflua, dato che tali tariffe non costituiscono affatto programmi di fidelizzazione. Il legislatore, qualora avesse inteso attribuire tale significato alla norma, avrebbe potuto semplicemente omettere la seconda frase. Non avendolo fatto, ne discende *ipso facto*, a parere di questo Collegio, che la prima frase non si riferisce unicamente agli sconti funzionali destinati ai propri dipendenti e a quelli delle imprese operanti nel turismo. L'opinione opposta sostenuta da parte della dottrina neppure chiarisce come un'interpretazione del genere possa conciliarsi con la seconda frase. Solo occasionalmente viene affermato, a tal riguardo, che la seconda frase sarebbe una disposizione a carattere meramente dichiarativo, dato che la prima frase non contemplerebbe in ogni caso i programmi di fidelizzazione – si tratterebbe dunque soltanto di una «norma di servizio» della legislazione dell'Unione europea [OMISSIS] [Or. 7] [OMISSIS]. Questo Collegio non può seguire l'orientamento menzionato, ritenendolo un ragionamento circolare.

Per contro non sembra necessario – pur non essendo questo Collegio chiamato a pronunciarsi su detto aspetto – che la tariffa debba essere accessibile senza restrizioni al pubblico nella sua interezza. A tal riguardo, per aversi l'elemento del pubblico, potrebbe senz'altro essere sufficiente il fatto che una tariffa sia accessibile soltanto ad una determinata parte del pubblico identificata in base a criteri personali oggettivi, come nel caso delle tariffe riservate ai bambini e agli anziani [in tal senso anche, ad esempio, l'Amtsgericht Bremen (Tribunale circoscrizionale di Brema), sentenza del 16 gennaio 2020, 16 C 313/19]. Si pone allora la questione della natura dei criteri da applicare nella determinazione della categoria rilevante, affinché una tariffa possa ancora essere considerata accessibile ad una parte del pubblico ai sensi della disposizione in parola. Ad avviso di questo Collegio può dunque assumersi l'esistenza di un pubblico del genere nel solo caso in cui la categoria venga determinata sulla base di caratteristiche personali oggettive comuni ai suoi membri, come, ad esempio, l'età oppure, eventualmente, anche la qualità di scolaro o studente. Nel caso di una tariffa aziendale, però,

l'appartenenza alla categoria non costituisce l'effetto di una caratteristica personale del passeggero, bensì di un rapporto contrattuale del suo datore di lavoro con il vettore aereo. Pertanto, non è sufficiente ai fini della fruizione della tariffa ridotta che il viaggiatore abbia semplicemente lo status di dipendente di un'impresa di una certa dimensione, ma è necessario che detta impresa abbia preliminarmente stipulato un pertinente contratto quadro. L'applicazione della tariffa è dunque correlata ad un criterio *inter partes*, specificato dalle parti nel contratto quadro. [Amtsgericht Bremen (Tribunale circoscrizionale di Brema), sentenza del 16 gennaio 2020, 16 C 313/19].

Ove si intenda però fondare l'appartenenza ad una categoria, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 261/2004, sul fatto che un cliente sia dipendente di un'impresa che ha stipulato un contratto con il vettore aereo, la tariffa in questione non sarebbe comunque liberamente accessibile – pur indirettamente – alla «parte del pubblico» così individuata. Infatti, anche i dipendenti della società, che ha stipulato nel caso di specie il contratto quadro relativo alla tariffa agevolata, non possono liberamente beneficiarne. Al contrario, la tariffa di cui trattasi è senza dubbio destinata specificamente soltanto ai viaggi d'affari nell'ambito del rapporto di lavoro, ma non ai viaggi privati dei dipendenti. In ogni caso, a causa di detta destinazione specifica esplicitamente definita, l'accessibilità della tariffa ridotta non è più subordinata unicamente alle caratteristiche personali del passeggero e non può più trattarsi di una tariffa accessibile al pubblico [in tal senso anche l'Amtsgericht Köln (Tribunale circoscrizionale di Colonia) (sentenza del 4 novembre 2016, 136 C 155/15) [OMISSIS] [Or. 8] [OMISSIS]]. In ciò si ravvisa altresì una sensibile differenza rispetto alle altre possibili tariffe riservate ad una parte del pubblico. Le tariffe ridotte per bambini o anziani, ad esempio, sono ad essi riservate indipendentemente dallo scopo del viaggio. Anche la fruizione delle tariffe per scolari e studenti non dovrebbe essere condizionata al fatto che il volo sia organizzato dalla scuola o dall'università.

4.

Ad avviso di questo Collegio una tariffa del tipo di cui trattasi non ricade nemmeno nella deroga all'eccezione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (CE) n. 261/2004, secondo la quale il regolamento si applica, indipendentemente dalla prima frase, ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma di fidelizzazione o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici. [Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia), sentenze del 17 marzo 2020, 11 S 33/19, juris e del 17 novembre 2020, 11 S 373/19, non pubblicata].

In giurisprudenza e in dottrina si registra un ampio consenso circa l'inclusione in detta norma, in ogni caso, dei cosiddetti programmi Frequent Flyer e ad accumulo di miglia. Tuttavia, con ciò viene ammesso che anche le tariffe aziendali, in ultima analisi, sono dirette alla fidelizzazione del cliente e alla pubblicità commerciale e pertanto la deroga all'eccezione di cui alla seconda frase dovrebbe essere

applicata anche a tariffe del genere. [OMISSIS]. Tuttavia, ad avviso di questo Collegio, le nozioni di fidelizzazione del cliente e di pubblicità commerciale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento non possono essere interpretate in maniera così estesa. Infatti, in definitiva, ogni tariffa ridotta mira alla fidelizzazione del cliente. Ove si considerasse però sufficiente la mera riduzione ai fini dell'applicazione della deroga all'eccezione di cui alla seconda frase, ciò porterebbe alla stessa summenzionata conclusione: in ultima analisi nessuna tariffa ridotta concessa a soggetti esterni alla società (i quali non sono certamente clienti nel senso proprio del termine) verrebbe ricompresa nell'articolo 3, paragrafo 3, prima frase, seconda alternativa, del regolamento e la disposizione di cui alla seconda frase sarebbe del tutto superflua. La norma di cui alla prima frase si applicherebbe dunque ai soli sconti funzionali. Ove la volontà del legislatore si fosse orientata in tal senso, sarebbe stato agevole formularla espressamente nella prima frase, eliminando così la seconda frase divenuta inutile. Ma non l'ha fatto. Nemmeno è da ritenersi che il legislatore abbia inteso stabilire, ricorrendo al farraginoso strumento della deroga all'eccezione di cui alla seconda frase, che soltanto le tariffe aziendali siano escluse dall'applicabilità del regolamento. Per i motivi suddetti, a parere di questo Collegio la seconda frase non riguarda le tariffe aziendali, bensì si applica unicamente ai passeggeri provvisti di biglietti emessi quali premi nel quadro di programmi di fidelizzazione o **[Or. 9] di** programmi commerciali, in particolare quelli ad accumulo di miglia [in tal senso anche Amtsgericht Köln (Tribunale circoscrizionale di Colonia) (sentenza del 4 novembre 2016, 136 C 155/15)].

[OMISSIS]

[Formula finale, firme]